N. R.G. 633/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. r.g. **633/2020** promosso da:

Parte_1 **(C.F.** *CodiceFiscale_1* **),**

con il patrocinio dell'avv. [redacted] del foro di Rimini (PEC *Email_1* ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore e presso il suo studio in Rimini, [redacted] giusta mandato in calce all'atto di citazione iscritto a ruolo in data 19 febbraio 2020

ATTRICE

contro

Controparte_1 **(C.F.** *CodiceFiscale_2* **),**

con il patrocinio dell'avv. [redacted] (PEC *Email_2* e dell'avv. [redacted] entrambe del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico dell'avv. [redacted] giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo

CONVENUTO

contro

Controparte_2 **(C.F.** *P.IVA_1* **,**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con il patrocinio dell'avv. [redacted] del foro di Bologna (PEC *Email_3* ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

del difensore, giusta mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo

CONVENUTA

con la chiamata in causa di

Controparte_3 **(C.F. e P.IVA** *P.IVA_2* **,**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con il patrocinio dell'avv. [redacted] del foro di Modena (PEC *Email_4* e dell'avv. [redacted] del foro di Urbino (PEC *Email_5* ed elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA

e di

Controparte_4

(C.F. e P.IVA *P.IVA_3* **,**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con il patrocinio dell'avv. [redacted] del foro di Rimini (PEC *Email_6* ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini [redacted] ed all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA

avente ad oggetto: **risarcimento danni**

CONCLUSIONI

Per parte attrice: come nelle note *ex* art. 127-*ter* c.p.c. depositate in data 7 maggio 2024

Per parte convenuta *Controparte_1* : come nelle note *ex* art. 127-*ter* c.p.c. depositate in data 8 maggio 2024

Per parte convenuta *Controparte_2* come nelle note *ex* art. 127-*ter* c.p.c. depositate in data 10 maggio 2024

Per parte chiamata *Controparte_3* come nelle note *ex* art. 127-*ter* c.p.c. depositate in data 3 maggio 2024

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

Per parte chiamata *Controparte_4* come nelle note *ex* art. 127-*ter* c.p.c. depositate in data 10 maggio 2024

IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 19 febbraio 2020, la sig.ra *Parte_1* ha convenuto innanzi al Tribunale di Rimini il dott. *Controparte_1* e la *Controparte_2* perché fosse accertato che i danni che ella aveva subito erano conseguenza dell'intervento chirurgico praticatole dal dott. *CP_1* presso la *Controparte_2* e perché gli stessi fossero condannati a risarcirle il danno biologico temporaneo e permanente nonché il danno morale sofferti nella misura di € 42.173,75, il danno da lucro cessante, il danno da spese mediche sostenute nella misura di € 8.676,76 ed il danno per spese mediche future; l'attrice ha anche chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcirle il danno per mancata acquisizione di valido consenso informato, il danno per le decine di viaggi che ella aveva dovuto affrontare per sottoporsi alle cure mediche necessarie nonché alla rifusione delle spese legali della fase stragiudiziale per il procedimento *ex* art. 696-*bis* c.p.c. A sostegno delle pretese azionate l'attrice ha allegato che ella, in data 25 febbraio 2010, era stata oggetto di un inutile e dannoso intervento chirurgico praticatole dal dott. *CP_1* presso la *CP_2* *[...]* ; che in conseguenza di tale intervento ella aveva sofferto seri danni fisici, morali e patrimoniali; che le richieste di risarcimento avanzate stragiudizialmente non avevano prodotto alcun effetto; che ella aveva promosso il procedimento *ex* art. 696-*bis* c.p.c. che aveva riconosciuto la sussistenza della responsabilità dei convenuti; che ella aveva inutilmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria; che nel 2010 ella lavorava come ausiliario nel ricovero per anziani [redacted] di Rimini, conviveva, svolgeva ogni lavoro domestico e coltivava diversi hobbies tra i quali la recitazione ed il ballo; che in particolare la recitazione le consentiva di esprimere la sua personalità e contribuiva a garantirle un'esistenza serena e soddisfacente; che ella si manteneva in forma pesando 55 kg anche con lunghe camminate; che ella aveva percepito un leggero fastidio all'alluce destro soprattutto quando calzava le scarpe per ballare e per esibirsi nelle commedie; che, su suggerimento di amiche, ella si era rivolta al dott. *CP_1* il quale, nonostante le successive radiografie avessero evidenziato un minimo valgismo al I° dito, le aveva

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

consigliato caldamente di sottoporsi ad intervento chirurgico; che in data 25 febbraio 2010 ella era stata ricoverata presso la *Controparte_2* per essere sottoposta ad intervento chirurgico di esostosectomia e di bursectomia al piede destro; che dopo la rimozione dei punti il piede aveva iniziato ad arrossarsi e la sintomatologia algica era peggiorata; che le radiografie di controllo effettuate ad aprile 2010 avevano evidenziato un quadro esattamente sovrapponibile a quello precedente; che ella era stata sottoposto ad altri due interventi venendo collocata nella camera iperbarica presso [redacted] di Ravenna; che inoltre ella si era sottoposta a infiltrazioni, medicazioni, anche speciali, sedute di fisioterapia, laser, tecar e venti sedute di camera iperbarica; che ella soffriva di un dolore acuto ad ogni movimento del piede; che ella non poteva più spostarsi a piedi o in bicicletta dovendo sempre utilizzare l'autovettura; che la situazione, anche a distanza di anni, non era cambiata; che ella era costretta ad indossare solo calzature sportive che la figlia indossava per lei per qualche tempo; che al lavoro ella era autorizzata a indossare calzature diverse da quelle fornite dall'azienda; che la modifica dello stile di vita aveva provocato un aumento del peso da 55 a 65 kg; che ella aveva dovuto assentarsi dal lavoro anche con un mese di aspettativa non retribuita; che il medico del lavoro l'aveva valutata inidonea allo svolgimento delle proprie mansioni su più piani con la conseguenza che l'orario di lavoro era stato ridotto di venti ore su base mensile; che il consenso informato non poteva essere considerato valido in quanto ella non era stata resa edotta dell'esatto grado di gravità della patologia e dell'inutilità dell'intervento.

Si è costituito il dott. *Controparte_1* che, in via preliminare, ha chiesto che fosse autorizzata la chiamata in causa della compagnia *Controparte_3* *[...]* al fine di essere manlevato di quanto eventualmente dovuto all'attrice; nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dall'attrice evidenziando come egli non avesse suggerito un intervento di correzione dell'alluce valgo, bensì semplicemente un intervento di esostosecomia, ossia di asportazione di una esostosi (escrescenza ossea alla prima articolazione metatarso falangea del piede destro) che procurava molto dolore alla paziente; come, di fatto, l'intervento si fosse risolto nella rimozione di una "spina ossea" senza che il valgismo dell'alluce fosse in alcun modo oggetto di intervento; come l'asserita infezione successiva alla dimissione non fosse

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

in alcun modo comprovata e, laddove esistente, fosse esclusivamente imputabile alla condotta dell'attrice che non aveva osservato le prescrizioni mediche che egli le aveva impartito; come il consenso informato fosse pienamente valido essendo riferito all'intervento di esostosectomia di fatto realizzato con descrizione delle complicanze fra le quali anche l'infezione superficiale e profonda; come la stessa attrice avesse ammesso alla presenza dell'infermiera di aver tolto la medicazione per calzare meglio le scarpe esponendo la ferita non ancora rimarginata a contaminazione; come la stessa C.T.U. in sede di A.T.P. avesse chiarito che l'intervento praticato fosse stato di esostosectomia e non di correzione del valgismo; come la stessa relazione peritale in sede di A.T.P. avesse valutato l'insussistenza di errori nella tecnica chirurgica che egli aveva adottato; come la valutazione del danno operata dal C.T.U. in sede di A.T.P. fosse stata del 3% quale danno permanente inidoneo ad incidere sull'attività lavorativa specifica, o in attività lavorative confacenti, ovvero sulla vita quotidiana e di relazione o di svago dell'attrice.

Si è costituita anche la *Controparte_2* che, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la *[...]* *Controparte_5* al fine di essere manlevata di quanto eventualmente dovuto all'attrice; nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dall'attrice svolgendo difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate dal dott. *CP_1*

Sono state autorizzate le chiamate in causa della compagnia *[...]* *Controparte_3* e della *Controparte_5*

Si è costituita la compagnia *Controparte_3* che, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 e dell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione avendo il dott. *Persona_1* a proposito dell'intervento e delle successive complicanze in sede di stipula del contratto di assicurazione avvenuta in data 31 marzo 2011; nel merito ha contestato la sussumibilità della fattispecie nell'oggetto della garanzia assicurativa (insolvenza dell'ente e mancanza di una polizza di primo rischio dell'ente di cui il dott. *CP_1* fosse diretto beneficiario); in via subordinata la terza chiamata ha rilevato l'operatività della polizza in secondo rischio; in ogni caso la terza chiamata ha

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

eccepito l'inoperatività della polizza per i danni derivanti dalla mancanza di consenso informato e l'esclusione di ogni solidarietà nel risarcimento dei danni.

Si è costituita anche la *Controparte_5* che ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dall'attrice evidenziando l'assoluta carenza di responsabilità dei convenuti nella causazione del danno imputabile, in via esclusiva, alla condotta colposa della paziente; in via subordinata la terza chiamata ha specificamente contestato il *quantum* delle pretese azionate dall'attrice.

Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., sono stati valutati i mezzi di prova, è stata espletata l'istruttoria orale ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che è stata sostituita con il deposito di note scritte *ex* art. 127-*ter* c.p.c. Con ordinanza in data 11 settembre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

IN DIRITTO

La pretesa azionata dall'attrice risulta parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati: invero la C.T.U. disposta nel procedimento di A.T.P., ai cui esiti si aderisce integralmente in quanto esenti da vizi logici e fondati su ragionamento scientifico pienamente condivisibile alla luce delle risposte formulate alle osservazioni dei C.T.P., ha chiarito che al momento del primo intervento chirurgico praticato dal dott. *CP_1* l'attrice era "*affetta da alluce valgo metatarso-falangeo al piede dx. idiopatico*" a eziologia multifattoriale comprendente anche "*il tipo di calzature indossate e l'ereditarietà*" e che, in linea generale, la deformità provocata dall'alluce valgo talora limita la deambulazione, ma spesso è valutata dalle pazienti donne più significativamente "*come problema estetico*", precisazione che verosimilmente si attaglia bene alla condizione soggettiva dell'attrice che ha riferito al C.T.U. di aver "*capito che lo scopo dell'intervento fosse la correzione della deformità*"; il C.T.U. ha anche chiarito che il dott. *CP_1* ha inquadrato "*correttamente la patologia, ed alla luce di un valgismo di lieve entità confermato dalle indagini radiografiche proponeva alla paziente la correzione chirurgica della sola deformità dovuta all'iperostosi del I°MT con concomitante bursectomia*" ed ha specificamente indicato tale tipo di intervento nel consenso

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

informato che, pertanto, risulta pienamente legittimo in quanto espresso in relazione al tipo di intervento di fatto praticato. Con riguardo all'intervento di esostosectomia e bursectomia individuato dal dott. CP_1 per la cura del dolore e del disagio percepiti dall'attrice il C.T.U. ha chiarito che si tratta di metodica utilizzabile nella correzione chirurgica del valgismo lieve ed in particolare dell'iperostosi del I° MT, e quindi nella situazione di fatto in cui si trovava l'attrice quando la stessa si rivolse al dott. CP_1 (nella relazione il C.T.U. scrive che "*pur non condividendo il tipo di intervento alla luce della sua effettiva utilità, non ritengo errata alla luce della letteratura la scelta della tecnica chirurgica adottata dal dott.* Controparte_1 *per eseguire la minima resezione dell'iperostosi e la bursectomia in un quadro di alluce valgo lieve, infatti si trattava di una paziente giovane, in assenza di importanti alterazioni degenerative della cartilagine articolare metatarso-falange*" anche perché non risulta possibile valutare se la lesione fosse correggibile passivamente prima dell'intervento). Il C.T.U. ha chiarito che l'esito negativo dell'intervento non è imputabile alla metodica scelta o alle modalità di intervento, bensì "*ad una complicanza insorta dopo il secondo intervento caratterizzata da un processo infettivo a livello del sito chirurgico*" che ha provocato un prolungamento della malattia mal accettato dall'attrice, anche se la situazione funzionale al momento delle operazioni peritali risultava "*complessivamente discreta*". Quanto all'individuazione del momento e della specifica causa fonte di infezione il C.T.U. ha chiarito che non risulta possibile stabilire il preciso momento eziopatogenetico dell'infezione che peraltro ha avuto certamente natura nosocomiale e poteva essere contratta in sala operatoria, durante una medicazione in reparto o da un germe patogeno presente sulla cute che aveva successivamente infettato il sito chirurgico dopo la dimissione dalla CP_6 .

La valutazione integrata delle risultanze della C.T.U. come sopra emarginate induce a ritenere la pari responsabilità del dott. CP_1 e della Controparte_2 [...] nella causazione del danno sofferto dall'attrice in quanto determinato da un'infezione nosocomiale come tale imputabile in pari misura al medico ed alla struttura di cura. In senso contrario non vale obiettare, come argomentato dalla difesa del dott. CP_1 che l'infezione sarebbe stata determinata da una condotta colposa dell'attrice che non si sarebbe attenuta alle prescrizioni post-operatorie

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

impartitele e si sarebbe tolta da sola la medicazione per utilizzare calzature sottili e di bell'aspetto: la circostanza non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria orale espletata con la conseguenza che non può ritenersi positivamente acquisito al presente giudizio che il nesso di causalità fra l'infezione nosocomiale ed il danno sia stato interrotto da una condotta imputabile all'attrice.

Con riguardo alla quantificazione del danno biologico sofferto dall'attrice la C.T.U. ha chiarito, con valutazione pienamente condivisa da questo giudicante, che possono e devono essere valutati i soli postumi permanenti maggiori rispetto ad un trattamento senza insorgenza di complicanze infettive (postumi che l'attrice avrebbe comunque sofferto) che si sostanziano in a) una maggiore limitazione del movimento di flesso-estensione dell'alluce valutata in circa un quarto, b) dolore sulla metatarso-falangea, c) presenza di una callosità abnorme a livello della sede cicatriziale – ben visibile – di "*cattivo*" aspetto estetico, d) riferita dolenzia alla palpazione, e) presenza di una piccola escrescenza ossea appuntita palpabile in sede dorsale a livello dell'articolazione metatarso-falangea che determinano una stima del danno biologico permanente nella misura del 3%; con riguardo alla determinazione del periodo di inabilità temporanea totale e di invalidità temporanea parziale il C.T.U. ha quantificato la prima in 30 giorni e la seconda in 120 giorni al 50% ed in 150 giorni al 25%.

Il C.T.U. ha anche negato che i postumi permanenti sofferti dall'attrice incidano sulla sua capacita lavorativa specifica ed ha precisato che l'incidenza sulla vita quotidiana e di relazione risulta sostanzialmente nulla ed è fortemente condizionata dal rilievo che la malattia di base "alluce valgo" è comunque evoluta in peggio indipendentemente dall'intervento subito e dalle complicanze sopravvenute con la conseguenza che la sintomatologia che l'attrice lamenta potrebbe essere determinata dal quadro attuale di alluce valgo non più lieve, come all'epoca dell'intervento per cui è causa.

Da ultimo si evidenzia che le spese mediche ritenute congrue dal C.T.U. ammontano ad € 3.676,76.

Quanto alla liquidazione del risarcimento del danno sofferto dall'attrice occorre tenere conto dei principi di diritto espressi dal Supremo Collegio (cfr. Cass.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

8532/20 ed in precedenza in senso conforme Cass. SS.UU. 26972/08 e Cass. 26973/98) in ordine ai criteri in base ai quali deve essere risarcito il danno non patrimoniale nel nostro ordinamento; occorre considerare che nella presente fattispecie risulta leso un bene costituzionalmente garantito e dunque deve ritenersi ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale; si ritiene di considerare le Tabelle del Tribunale di Milano predisposte in attuazione di tali principi di diritto per l'anno 2024 (ultime disponibili), delle quali si ritiene l'applicabilità al caso in esame in ragione del rilievo che si tratta di Tabelle che trovano generale applicazione sul territorio nazionale e costituiscono, quindi, un parametro sufficientemente oggettivo per la liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. per tutte da ultimo Cass. 1553/19 e Cass. 17018/18).

Con riguardo ai postumi permanenti la misura della liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice (nel quarantaseiesimo anno al momento dell'evento dannoso), secondo le Tabelle richiamate, ammonta a € 4.555,00 con possibilità di personalizzazione con aumento fino ad un massimo del 50%: orbene nel caso di specie si deve rilevare che, come sopra emarginato, l'elaborato peritale depositato nel procedimento di A.T.P. afferma l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio alla qualità di vita lavorativa, personale e sociale dell'attrice in quanto gli hobbies costituiti dalla recitazione e dal canto devono considerarsi pienamente compatibili con la lesione costituita dal maggior danno sofferto in conseguenza dell'infezione post-operatoria di tipo nosocomiale anche alla luce del rilievo che la patologia "alluce valgo" è successivamente peggiorata per ragioni indipendenti dall'intervento per cui è causa. Non si può, dunque, procedere ad alcuna personalizzazione del danno.

Con riguardo al periodo di invalidità temporanea le richiamate Tabelle di Milano prevedono la liquidazione della somma di € 115,00 al giorno con possibilità di personalizzazione in aumento del 50%. Con riguardo alla fattispecie che ci occupa dalla lettura della C.T.U. disposta in sede di A.T.P. emerge positivamente il carattere afflittivo e frustrante sotto il profilo soggettivo del periodo post-intervento per l'insorgenza dell'infezione e per gli esiti cicatriziali che hanno precluso la risoluzione del profilo estetico cui l'attrice evidentemente mirava con la decisione di sottoporsi all'intervento per cui è causa: in considerazione di tali elementi ritiene questo giudicante di personalizzare in aumento il valore previsto per ogni giorno invalidità

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

temporanea parziale nella misura del 20% e, dunque, di determinare il parametro di liquidazione per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale nella misura di € 138,00. Ne deriva che tenuto conto delle risultanze della C.T.U. e delle Tabelle richiamate devono riconoscersi € 4.140,00 per i 30 giorni di inabilità temporanea totale (30 x 138,00), € 8.280,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (30 x 69,00) ed € 5.175,00 per i 150 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (150 x 34,50), quindi complessivamente € 17.595,00.

Ne discende che, complessivamente, deve essere riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 22.150,00.

A tale importo deve essere aggiunto il danno patrimoniale delle spese mediche ritenute congrue dalla C.T.U. disposta in sede di A.T.P. pari ad € 3.676,76, mentre non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese mediche future in quanto l'infezione risulta risolta ed il peggioramento delle condizioni di vita dell'attrice dipende dall'aggravamento della patologia dalla quale è affetta (alluce valgo) che non è eziologicamente ricollegato all'intervento per cui è causa.

La domanda di risarcimento del danno per mancanza di valido consenso informato, invece, non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni svolte sul punto dal C.T.U. in sede di A.T.P. che si intendono qui integralmente trascritte. Del pari non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per "*le decine di viaggi cui è stata costretta l'attrice per sottoporsi alle cure mediche necessarie*" in quanto, da un lato, priva di allegazioni (modalità di trasporto, mezzo utilizzato, eventuali pernottamenti) che consentano di ritenere effettivamente provato nel presente giudizio il danno e, d'altro lato, eccessivamente generica non essendo stato indicato alcun parametro che consenta la liquidazione equitativa richiesta.

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che i convenuti, in solido fra loro e, nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno, devono essere condannati a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale da questa subito pagandole la somma complessiva di € 22.150,00, debito di valore liquidato alla data odierna sulla base delle Tabelle elaborate per l'anno 2024, sulla quale, con decorrenza dalla data odierna in cui lo stesso assume la natura di debito di valuta,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

devono computarsi gli interessi legali fino al saldo effettivo. Discende altresì che i convenuti, in solido fra loro e, nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno, devono essere condannati a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma complessiva di € 3.676,76 sulla quale devono computarsi gli interessi dalla data odierna al saldo effettivo.

Si deve, a questo punto esaminare, la domanda di manleva azionata dal dott. CP_1 nei confronti della compagnia Controparte_3 che ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, in primo luogo, per violazione da parte dell'assicurato del disposto di cui all'art. 1892 c.c. e comunque dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione in ragione del fatto che il contratto è stato perfezionato in data 31 marzo 2011 con effetto retroattivo senza che il dott. CP_1 facesse menzione delle complicanze rispetto all'intervento per cui è causa, con conseguente alterazione del rapporto fra rischio reale e rischio rappresentato: l'eccezione, ad avviso di questo giudicante, risulta infondata e deve essere respinta. Invero dall'elaborato peritale disposto nel procedimento di A.T.P. emerge chiaramente che "*l'infezione risulta una delle complicanze più frequenti negli interventi chirurgici*" (cfr. pag. 31) con la conseguenza che, tenuto conto del fatto che non risulta positivamente nell'ambito di questo giudizio che il dott. CP_1 abbia avuto in cura l'attrice, o comunque abbia ricevuto denunce o rivendicazioni dall'attrice, successivamente al 29 giugno 2010 e prima della notifica del ricorso per A.T.P. che reca la data del 19 marzo 2015, non può ritenersi la violazione del disposto dell'art. 1892 c.c. e/o dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione in ragione della diffusione delle infezioni post-operatorie e della generale remissione di tali infezioni senza conseguenze dannose (si noti che nel caso in esame i postumi permanenti sono stati quantificati nel 3% e, quindi, in misura minima) che legittimavano il dott. CP_1 a non dare particolare importanza all'evento. Quanto all'eccezione secondo la quale la fattispecie concreta del presente giudizio non sarebbe sussumibile nell'oggetto della garanzia assicurativa per mancata allegazione e prova dell'insolvenza dell'ente e della mancanza di una polizza di primo rischio dell'ente di cui il dott. CP_1 fosse diretto beneficiario si rileva che a) l'insolvenza dell'ente non risulta contemplata nel contratto di assicurazione stipulato fra il dott. CP_1 e la compagnia Controparte_3 b) la polizza di assicurazione

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

stipulata dalla Controparte_2 con la [...] Controparte_5 non garantisce direttamente i liberi professionisti tra i quali deve collocarsi il dott. CP_1 atteso che l'allegazione di quest'ultimo in tal senso non è stata in alcun modo contestata dalla compagnia Controparte_3 [...] né è stato prodotto da quest'ultima alcun documento che attesti che la garanzia assicurativa della CP_2 convenuta operi anche a beneficio diretto del dott. CP_1 Dalle considerazioni che precedono discende che deve essere disattesa anche l'eccezione di operatività della garanzia assicurativa solo "*a secondo rischio*": non potendosi configurare l'esistenza di altra polizza per il medesimo rischio (il dott. CP_1 resta estraneo alla garanzia assicurativa della CP_2 Cura convenuta) non può ritenersi positivamente l'operatività dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ne discende che la compagnia Controparte_3 [...] deve essere condannata a manlevare il dott. Controparte_1 di quanto dallo stesso dovuto all'attrice (anche per rifusione delle spese legali) nei limiti di polizza pattuiti (franchigia e massimale) e senza vincolo di solidarietà.

Da ultimo deve essere esaminata la domanda di manleva azionata dalla [...] Controparte_2 nei confronti della Controparte_5 [...] in questo caso non risulta in discussione l'operatività della garanzia assicurativa con la conseguenza che la compagnia di assicurazione deve essere condannata a manlevare la Controparte_2 di quanto dalla stessa dovuto all'attrice (anche per rifusione delle spese legali) nei limiti di polizza pattuiti (franchigia e massimale) e senza vincolo di solidarietà.

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), nei rapporti fra l'attrice ed i convenuti, seguono la soccombenza di questi ultimi e che avuto riguardo al valore liquidato della causa, alle attività processuali effettivamente espletate ed al livello di complessità delle questioni dedotte in giudizio, sono liquidate (secondo quanto previsto dai valori medi delle Tabelle allegate al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22) quanto ai compensi in complessivi € 10.672,00 (di cui, per l'istruzione preventiva, € 992,00 per la fase di studio, € 788,00 per la fase introduttiva ed € 1.276,00 per la fase istruttoria e, per la fase contenziosa, € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge. Quanto alle spese vive le stesse restano liquidate in complessivi € 4.995,00 di cui € 259,00 + 518,00 per CU (A.T.P. + presente giudizio) € 54,00 per diritti di cancelleria (A.T.P. + presente giudizio) ed € 4.164,00 per spese di C.T.U. nel procedimento di A.T.P. Non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese di lite con riguardo al procedimento di mediazione in quanto spesa non necessaria alla luce dell'espletamento del procedimento di A.T.P. *ex* art. 696-*bis* c.p.c. Nei rapporti fra il dott. *CP_1* e la compagnia *Controparte_3* le spese di lite, del pari, seguono il principio della soccombenza avendo la seconda infondatamente eccepito l'inoperatività della polizza: tali spese di lite, in considerazione dei medesimi parametri sopra emarginati, sono liquidate – quanto ai compensi – in complessivi € 10.672,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge; non risultano documentate spese vive da parte del dott. *CP_1* con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare in proposito. Nei rapporti fra la *Controparte_2* e la *Controparte_5* si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. non avendo parte chiamata resistito alla domanda della propria assicurata ed essendo proseguito il giudizio solo per l'impulso dell'attrice e l'accertamento delle relative domande.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*,

1. condanna il dott. *Controparte_1* e la *Controparte_2* in solido fra loro, a risarcire alla sig.ra *Parte_1* il danno non patrimoniale sofferto nella misura di € 22.150,00 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
2. condanna il dott. *Controparte_1* e la *Controparte_2* in solido fra loro, a corrispondere alla sig.ra *Parte_1* la somma di € 3.676,76 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
3. condanna il dott. *Controparte_1* e la *Controparte_2* in solido fra loro, a rifondere alla sig.ra *Parte_1* le spese di lite liquidate quanto ai compensi in complessivi € 10.672,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA e quanto alle spese vive in complessivi € 4.995,00;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683

4. condanna la compagnia *Controparte_3* nei limiti di polizza pattuiti e senza vincolo di solidarietà, a manlevare il dott. *Controparte_1* di quanto dallo stesso dovuto alla sig.ra *Parte_1* in forza dei punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento;
5. condanna la *Controparte_5* nei limiti di polizza pattuiti e senza vincolo di solidarietà, a manlevare la *Controparte_2* *[...]* di quanto dalla stessa dovuto alla sig.ra *Parte_1* in forza dei punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento;
6. condanna la compagnia *Controparte_3* a rifondere al dott. *Controparte_1* le spese di lite liquidate quanto ai compensi in complessivi € 10.672,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA;
7. compensa le spese di lite nei rapporti fra la *Controparte_5* *[...]* e la *Controparte_2*

Rimini, 10 febbraio 2025

Il Giudice
dott. Maura Mancini

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-683